

MINIMI RETRIBUTIVI LAVORATORI DOMESTICI – ANNO 2021

ARTT. 34 – 35 – 37 - 38 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DOMESTICO – FAMILIARE (VALORI IN EURO)

	TABELLA A LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)	TABELLA B LAVORATORI ART. 14, 2° CO. (valori mensili)	TABELLA C LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)
A	645,50		4,69
AS	762,88		5,53
B	821,56	586,83	5,86
BS	880,24	616,18	6,22
C	938,94	680,71	6,57
CS	997,61		6,93
D	1.173,65* (+173,55)		7,99
DS	1.232,33* (+173,55)		8,33

* A tali importi vanno aggiunti 173,55 euro a titolo di indennità

TABELLA D – ART. 10 - ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)		
	AUTOSUFF.	NON AUTOSUFF.
BS	1.012,27	
CS		1.147,24
DS		1.417,21

TABELLA E – ART. 11 - PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)	
LIV. UNICO	677,78

ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI – ART. 14 con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari		
Livello CS	7,45	NON AUTOSUFF.
Livello DS	8,98	NON AUTOSUFF.

	TABELLA H – ART. 34 Co. 3 (valori mensili /orari)	TABELLA I - ART. 34 Co. 4 (valori mensili /orari)	TABELLA L - ART. 34 Co. 7 (valori mensili /orari)
BS	115,76 / 0,70		AS = 8,00 / 0,03
CS		100,00 / 0,43	B = 10,00 / 0,04
DS		100,00 / 0,43	CS = 10,00 / 0,04

INDENNITA' VITTO E ALLOGGIO CONVENZIONALE ANNO 2021	Pranzo e/o colazione	cena	alloggio	Totale indennità giornaliera	Totale indennità mensile (per 26 gg) (145,86)
	1,96	1,96	1,69	5,61	

NOTE:

La Commissione Nazionale prevista dall'art. 45 CCNL "Lavoro Domestico" (stipulato in data 08/09/2020), ha determinato, sulla base degli indici ISTAT rilevati a novembre 2020, i nuovi minimi retributivi ed i valori convenzionali di vitto e alloggio derivanti dalla variazione del costo della vita secondo quanto previsto dall'art. 38 CCNL.

 Il Direttore Regionale – **Dott. Fabio Corradini**

**CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI e CAS.SA.COLF (COD. F2)
IMPORTI CONTRIBUTI ORARI GENNAIO - DICEMBRE 2021
Circolare INPS n. 9 del 25/01/2021**

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (cfr. comma 28, art. 2 L. 92/2012)

Retribuzione Oraria Effettiva	Retribuzione Oraria Convenzionale	Contributo orario con CUAF	Contributo orario senza CUAF
Rapporto di lavoro di durata FINO A 24 ORE SETTIMANALI		* (Fra parentesi la quota a carico del lavoratore)	
Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 8,10	7,17	1,43 (0,36)*	1,44 (0,36)*
Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,10 fino a € 9,86	8,10	1,62 (0,41)*	1,63 (0,41)*
Retribuzione oraria effettiva oltre € 9,86	9,86	1,97 (0,49)*	1,98 (0,49)*
Rapporto di lavoro di durata SUPERIORE alle 24 ORE SETTIMANALI	5,22	1,04 (0,26)*	1,05 (0,26)*

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (cfr. comma 28, art. 2 L. 92/2012)

NB. I datori di lavoro in caso di assunzione di un lavoratore con contratto a termine, sono destinatari del contributo addizionale del 1,40%. **Tale contributo addizionale non è dovuto in caso di assunzione a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Il datore di lavoro è tenuto a darne informazione all'INPS (803164 – 06164164)**

Può inoltre essere restituito nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato (restituzione del contributo addizionale al datore degli ultimi 6 mesi), e nel caso di riassunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine (con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza del contratto a termine e la nuova assunzione).

Retribuzione Oraria Effettiva	Retribuzione Oraria Convenzionale	Contributo orario con CUAF	Contributo orario senza CUAF
Rapporto di lavoro di durata FINO A 24 ORE SETTIMANALI		* (Fra parentesi la quota a carico del lavoratore)	
Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 8,10	7,17	1,53 (0,36)*	1,54 (0,36)*
Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,10 fino a € 9,86	8,10	1,73 (0,41)*	1,74 (0,41)*
Retribuzione oraria effettiva oltre € 9,86	9,86	2,11 (0,49)*	2,12 (0,49)*
Rapporto di lavoro di durata SUPERIORE alle 24 ORE SETTIMANALI	5,22	1,12 (0,26)*	1,12 (0,26)*

Contributo di assistenza contrattuale (Cassa Colf - cod. F2)

€ 0,06 Contributo totale orario

€ (0,02) Quota a carico del lavoratore

Il contributo orario senza CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art.1 del DPR 31 dicembre 1971, n.1403).

Per **retribuzione oraria effettiva** si intende la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, **comprensiva** della tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria e, nel caso del lavoratore convivente, anche del valore convenzionale del vitto e alloggio sempre ripartito in misura oraria.

Il Direttore Regionale - Dott. Fabio Corradini

LAVORO DOMESTICO : Sintesi CCNL in vigore dal 01/10/2020 al 31/12/2022 e adeguamento economico del gennaio 2021

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO ASSUNZIONE		In due copie con indicazione della data di assunzione, qualifica, categoria, orario di lavoro e retribuzione convenuta (lettera di assunzione), <u>comunque non inferiore al minimo contrattuale</u> - mediante denuncia/comunicazione telematica all'I.N.P.S. almeno 24 ore prima dell'inizio
ORARIO DI LAVORO	art.14	CONVIVENTI = 10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali NON CONVIVENTI = 8 ore giornaliere non consecutive pari a 40 ore settimanali
PERIODO DI PROVA	art.12	Livelli A - A super.-B - B super. = 8 giorni di effettivo lavoro Livelli C - C super- D - D super e <u>tutti i lavoratori conviventi</u> = 30 giorni di effettivo lavoro
RIPOSO SETTIMANALE	art.13	36 ore settimanali di cui 24 ore consecutive da godersi nel giorno di domenica e 12 ore da godersi in altro giorno della settimana da concordarsi tra le parti, per rapporti di lavoro a tempo pieno e/o con convivenza
TREDICESIMA MENS. F E RIE	art.39 art 17	una mensilità a Natale e se convivente comprensiva dell'indennità di Vitto e Alloggio 26 giorni lavorativi l'anno da godersi, di norma nel periodo tra giugno e settembre, o previo accordo tra le parti anche in non più di due periodi all'anno. In caso di convivenza, sarà corrisposta anche l'indennità di VITTO e ALLOGGIO;
FESTIVITA'	art.16	a) per conviventi, riposo retribuito in ragione di 1/26 della retribuzione mensile comprensiva dell'indennità di VITTO e ALLOGGIO; In caso di prestazione lavorativa, oltre al pagamento della giornata come sopra, verranno retribuite le ore lavorate con la maggiorazione del 60% ; b) per lavoratori non conviventi, riposo retribuito in ragione di 1/6 della retribuzione settimanale, purché la festività cada nella giornata di lavoro concordata
MALATTIA	art.27	da documentare con certificazione medica entro il 2° giorno Conservazione del posto di lavoro: per anzianità sino a 6 mesi = 10 giorni = 8 giorni di calendario * per anzianità da 6 a 24 mesi = 45 giorni = 10 giorni di calendario * per anzianità oltre 24 mesi = 180 giorni; = 15 giorni di calendario * * I primi 3 giorni continuativi di malattia saranno retribuiti al 50% - i giorni successivi al 100%.
INFORTUNIO e M.P.	art.29	denuncia all'INAIL entro le 24 ore e corresponsione della retribuzione g.f.per i primi TRE giorni
PERMESSI RETRIBUITI	art.19 e 20	<u>Per lavoratori a tempo pieno e indeterminato</u> Con anzianità superiore a 6 mesi: 40 ore retribuite per la FORMAZIONE e corsi professionali e 64 ore retribuite se corsi di formazione riconosciuti e finanziati dall'ente bilaterale Ebincolf <u>Per lavoratori conviventi,</u> per l'effettuazione di visite mediche documentate e rinnovo permesso soggiorno o ricongiungimento familiare, coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro, spettano 16 ore annue ; per i non conviventi (orario almeno 30 ore/sett) spettano 12 ore annue <u>Spettano inoltre:</u> - 3 giorni lavorativi per LUTTO familiare (per congiunti sino al 2° grado); - congedo secondo disposizioni vigenti di legge al lavoratore padre per nascita di un figlio
DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE	art.21	In questi casi è prevista la richiesta di fruizione di un congedo specifico
ASSENZE	art.22	Il lavoratore deve giustificare tempestivamente le assenze al datore di lavoro art. 27 e art. 29 Le assenze non giustificate entro il 5° giorno, tranne causa di forza maggiore, sono considerate giusta causa di licenziamento
STRAORDINARIO	art.15	Lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) MAGGIORAZIONE del 50% Lavoro straordinario diurno (dalle ore 6 alle ore 22) MAGGIORAZIONE del 25% Lavoro straordinario domenicale e festivo MAGGIORAZIONE del 60%. per lavoro diurno eccedente le 40 ore sett./li, sino alle 44 ore, MAGGIORAZIONE del 10% (art. 14) Il Lavoro notturno svolto tra le ore 22 e le ore 6, SE ORDINARIO, è compensato con il 20%
MATERNITA'	art.25	Divieto di licenziamento, salvo che per giusta causa, dall'inizio della gestazione, se insorta nel corso del rapporto di lavoro, e fino a 5 mesi di astensione obbligatoria. LD.Lgs.151/2001
CONGEDO MATRIMONIALE	art.24	15 giorni di calendario retribuiti e se convivente comprensiva di Vitto e Alloggio
SCATTI DI ANZIANITA'	art.37	per ogni biennio il 4% della retribuzione minima contrattuale, fino ad un massimo di 7 scatti;
PREAVVISO	art.40	<u>Lavoratori con rapporto lavoro inferiore alle 25 ore settimanali:</u> per anzianità di servizio fino a 2 anni = 8 gg. di calendario; se oltre 2 anni = 15 gg. di calendario <u>Lavoratori a tempo pieno e con più di 24 ore settimanali:</u> <u>In caso di licenziamento:</u> anzianità di servizio fino a 5 anni = 15 giorni di calendario anzianità di servizio oltre 5 anni = 30 giorni di calendario <u>In caso di dimissioni</u> : anzianità di servizio fino a 5 anni = 8 giorni di calendario anzianità di servizio oltre 5 anni = 15 giorni di calendario;
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)	art.41	

Accantonamento di un importo annuo (rivalutabile in base agli indici ISTAT) risultante dalla seguente operazione: importo percepito dal lavoratore nell'anno solare (compresa indennità di VITTO e ALLOGGIO se convivente, 13^a mensilità e ferie) diviso il coefficiente 13,5; anticipazione, su richiesta del lavoratore, al 70% del maturato una volta all'anno.



Dichiarazione redditi colf 2021: quando è obbligatoria?

La **dichiarazione redditi colf 2021** è un obbligo fiscale previsto per ogni lavoratore italiano e straniero che lavora in Italia e quindi anche per colf, assistenti famigliari, baby sitter, ecc

Tali lavoratori, infatti, percependo una retribuzione al netto dei contributi INPS versati ogni 3 mesi dal datore di lavoro non sono esentati dall'obbligo di pagare le tasse e le imposte allo Stato per fruire dei vari servizi pubblici.

Pertanto in Italia, ogni lavoratore dipendente o autonomo, e quindi anche la colf e l'assistente famigliare, è obbligato a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi se lavora in Italia e **se il reddito annuo è maggiore di 8.000 euro calcolato su un periodo di 365 giorni di lavoro**. Qualora il reddito fosse inferiore di 8.000 euro, ma percepito per un numero di giorni di lavoro inferiore ai 365, potrebbe sussistere ugualmente l'obbligo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questi casi è possibile presentare la dichiarazione per ottenere le detrazioni spettanti anche per il coniuge o familiare a carico ed ottenere le detrazioni di imposta per le spese sanitarie, di affitto prima casa sostenute nel corso del 2020 anche per i familiari fiscalmente a carico ed il riconoscimento, qualora si abbiano i requisiti, del cosiddetto "Bonus Renzi".

Pertanto la colf o assistente familiare, ha l'obbligo di verificare il reddito percepito nel 2020 sulla base delle retribuzioni pagate dal datore di lavoro e certificate con il **modello sostitutivo del modello CU 2021** rilasciato dal datore di lavoro. Infatti, le colf, essendo lavoratrici senza sostituto di imposta, cioè senza il soggetto che per legge sostituisce il contribuente nelle trattenute e versamento imposte, devono presentare la dichiarazione dei redditi mediante **Modello 730/2021 o Modello Redditi 2021 (ex Unico)**.

Certificazione Unica 2021 (Dichiarazione sostitutiva) – Redditi 2020

Il datore di lavoro domestico (la famiglia) è tenuto, ai sensi del Contratto nazionale del lavoro domestico, a rilasciare e sottoscrivere al lavoratore domestico una **dichiarazione sostitutiva del Modello CU (Certificazione Unica)** dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nel 2020, da usare per la dichiarazione dei redditi 2020. Allo stesso modo, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi del Contratto nazionale del lavoro domestico, al rilascio della dichiarazione sostitutiva del modello CU, entro 12 giorni dal termine del rapporto di lavoro per scadenza di contratto, licenziamento o dimissioni.

La certificazione dei compensi con la dichiarazione sostitutiva del **Modello CU 2021 (redditi percepiti nell'anno 2020)** per le colf e per le assistenti famigliari, va consegnata dal datore di lavoro alla lavoratrice entro la **scadenza del 16 marzo 2021**.

Con la dichiarazione sostitutiva del **Modello CU 2020**, qualora sussista l'obbligo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il lavoratore domestico dovrà recarsi presso gli uffici del Caf Acli consapevole che se vorrà presentare il **Modello 730/2021** la scadenza è fissata per il **30 Settembre 2021**, mentre se vorrà presentare il **Modello Redditi 2021 (ex Unico)** la scadenza è fissata per il **30 Novembre 2021**.